

## **Antitrust: sanzionata Telkom per pratiche aggressive su recupero crediti a favore di Sky**

18 Febbraio 2015  
Francesca Russo

**Il 26 gennaio l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato alla società Telkom S.p.A. una sanzione di 320.000 euro per avere messo in atto autonomamente pratiche commerciali scorrette, in quanto aggressive, per recuperare vari crediti a favore di Sky.**

Dalle segnalazioni rivolte all’Autorità da diversi consumatori tra il luglio 2013 e il marzo 2014, rimbalzate anche sui media e in particolare oggetto di un servizio nella trasmissione televisiva “Report”, risultava che i professionisti avevano posto in essere due pratiche scorrette:

- la prima pratica era rappresentata dal fatto che Sky e Telkom avevano inoltrato a diversi consumatori, al fine di recuperare presunti crediti, atti di citazione in giudizio presso sedi di Giudici di Pace senza il rispetto del Foro competente;

- nella seconda pratica risultava che la società Telkom aveva sollecitato a diversi consumatori il pagamento di crediti, contestati dagli stessi consumatori, anche minacciando il recupero giudiziale degli stessi.

Gli atti di citazione inviati da Telkom, *con l’indicazione di una fittizia data della prima udienza*, secondo l’Antitrust erano tali da esercitare sui destinatari *un indebito condizionamento, ingenerando il convincimento che, a prescindere dalla fondatezza della propria posizione debitoria, sia preferibile provvedere rapidamente al pagamento dell’importo richiesto piuttosto che esporsi a un contenzioso giudiziario.*

***Tali pratiche commerciali sono state giudicate dall’Antitrust contrarie alla diligenza professionale e idonee a falsare il comportamento economico del consumatore medio cui sono dirette, nonché aggressive in quanto idonee a limitare la libertà di scelta o di comportamento del consumatore, e quindi ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.***

*Pertanto, la stessa Autorità ha applicato nei confronti della società Telkom una sanzione amministrativa pecuniaria per la prima pratica commerciale, in quanto costituisce una pratica scorretta ai sensi degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, vietandone la diffusione e la continuazione.*

*L’Autorità, invece, non ha riscontrato elementi sufficienti a integrare una violazione del Codice del Consumo in ordine alla seconda pratica con cui la stessa Telkom sollecitava il pagamento di crediti, su incarico di diversi committenti.*

**(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Provvedimento 26 gennaio 2015, n. 25260)**

**Il 26 gennaio l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato alla società Telkom S.p.A. una sanzione di 320.000 euro per avere messo in atto autonomamente pratiche commerciali scorrette, in quanto aggressive, per recuperare vari crediti a favore di Sky.**

Dalle segnalazioni rivolte all’Autorità da diversi consumatori tra il luglio 2013 e il marzo 2014, rimbalzate anche sui media e in particolare oggetto di un servizio nella trasmissione televisiva “Report”, risultava che i professionisti avevano posto in essere due pratiche scorrette:

- la prima pratica era rappresentata dal fatto che Sky e Telkom avevano inoltrato a diversi consumatori, al fine di recuperare presunti crediti, atti di citazione in giudizio presso sedi di Giudici di Pace senza il rispetto del Foro competente;

- nella seconda pratica risultava che la società Telkom aveva sollecitato a diversi consumatori il pagamento di crediti, contestati dagli stessi consumatori, anche minacciando il recupero giudiziale degli stessi.

Gli atti di citazione inviati da Telkom, *con l’indicazione di una fittizia data della prima udienza*, secondo l’Antitrust erano tali da esercitare sui destinatari *un indebito condizionamento, ingenerando il convincimento che, a prescindere dalla fondatezza della propria posizione debitoria, sia preferibile provvedere rapidamente al pagamento dell’importo richiesto piuttosto che esporsi a un contenzioso giudiziario.*

***Tali pratiche commerciali sono state giudicate dall’Antitrust contrarie alla diligenza professionale e idonee a falsare il comportamento economico del consumatore medio cui sono dirette, nonché aggressive in quanto idonee a limitare la libertà di scelta o di comportamento del consumatore, e quindi ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.***

*Pertanto, la stessa Autorità ha applicato nei confronti della società Telkom una sanzione amministrativa pecuniaria per la prima pratica commerciale, in quanto costituisce una pratica scorretta ai sensi degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, vietandone la diffusione e la continuazione.*

*L’Autorità, invece, non ha riscontrato elementi sufficienti a integrare una violazione del Codice del Consumo in ordine alla seconda pratica con cui la stessa Telkom sollecitava il pagamento di crediti, su incarico di diversi committenti.*

**(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Provvedimento 26 gennaio 2015, n. 25260)**

**TAG:** *Pratiche commerciali scorrette, pratiche ingannevoli, Diritto dei consumatori*

---

### **Avvertenza**

*La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.*

---

